

VERBALE DI ACCORDO
per la regolamentazione dell'istituto del "Flexible Benefit"
periodo giugno 2018 – maggio 2019

Addì, 29 agosto 2018

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Franco Segata

e

La R.S.U di Informatica Trentina S.p.A. nelle persone di Salvatore Ruffino, Elio Sbrocchi, Fausto Zanella e Devid Zanon
assistita dalla

Segreteria territoriale della FIM-CISL rappresentata da Luciano Remorini

Segreteria territoriale della FIOM-CGIL rappresentata da Aura Caraba

si sono riuniti presso la sede della Informatica Trentina S.p.A., in via G. Gilli, 2 in Trento

premessi che

- in data 26 novembre 2016 Federmeccanica e Assital, FIOM, FIM e UILM hanno rinnovato il CCNL Metalmeccanici Industria per il quadriennio dal 2016 al 2019; l'accordo, sottoposto a referendum nel corso di dicembre 2016 è diventato operativo il 19 gennaio 2017;
- in data 27 febbraio 2017, Federmeccanica e Assital, FIOM, FIM e UILM hanno inserito, all'interno della Sezione Quarta – Titolo IV, del CCNL Metalmeccanica industria, il nuovo articolo 17 dal titolo: Welfare;
- l'art 17 citato dispone che *"a decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 100,00 euro, elevato a 150,00 e 200,00 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno*

2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto”;

- gli importi previsti sono dovuti ai sensi del C.C.N.L. vigente per quanto sopra citato;
- l'accordo del 19 dicembre 2017 ha definito la regolamentazione del primo anno, 1° giugno 2017 – 31 maggio 2018;
- le parti nel corso del mese di aprile e maggio u.s., si sono incontrate per l'individuazione di una gamma di beni e servizi per l'istituto del “Flexible Benefit” per il periodo 1° giugno 2018 – 31 maggio 2019;
- le parti, in data 19 maggio u.s., nelle more della definizione degli stessi, in relazione a quanto previsto dal regolamento attuativo del fondo sanitario MètaSalute, hanno siglato un accordo al fine di rendere possibile, con decorrenza 1° giugno 2018, l'attivazione del “Piano sanitario integrativo C” del fondo sanitario MètaSalute; tale opzione, qualora esercitata da parte del lavoratore entro il 31 maggio 2018, costituisce utilizzo del “Flexible Benefit” per il periodo di competenza 1° giugno 2018 – 31 maggio 2019, a completo esaurimento di altre opzioni di seguito individuate.

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. L'istituto del “flexible benefit” fruibile all'interno del periodo 1° giugno 2018 – 31 maggio 2019, pari ad euro 150,00 –, prevede n. 5 strumenti di welfare come concordati tra le parti e di seguito illustrati:
 - 1) somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti - rif. verbale di accordo del 27 febbraio 2017 – art. 51, comma 2, lett. f-bis e f-ter del TUIR (Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico);
 - 2) somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,

volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a condizione che risultino fiscalmente a carico di quest'ultimo (rif. art. 1, c. 28, lett. b) legge di Bilancio 2018 – art. 51, c.2, lett. d-bis) del TUIR);

- 3) versamento dell'importo prescelto in Laborfonds per i soli dipendenti iscritti al relativo fondo di previdenza complementare;
- 4) buoni acquisti cartacei per acquisti di beni e servizi (art. 51, c. 3 del TUIR) presso il circuito BluGift del territorio provinciale per tipologie di beni quali "cura casa e persona", "giochi prima infanzia", "calzature", "libreria", "elettronica", "ipermercato supermercato", "abbigliamento sportivo", "gastronomia", "ristorante pizzeria";
- 5) attivazione del "Piano sanitario integrativo C" del fondo sanitario MetaSalute, così come regolamentato nell'accordo sottoscritto il 19 maggio u.s..

Nel caso di mancata fruizione entro il 31 maggio 2019, gli strumenti di welfare messi a disposizione non potranno più essere fruiti.

I valori relativi allo strumento citato alla voce 4) rientrano nel valore complessivo annuo dei fringe benefits e concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente per l'anno 2018 (indipendentemente dalla data di utilizzo) qualora l'importo superi gli € 258,23.

2. È possibile scegliere più strumenti per tranches di costo aziendale pari a € 25 o suoi multipli.
3. I valori indicati nelle premesse sono comprensivi di eventuali costi fiscali e contributivi a carico dell'azienda e non concorrono al calcolo del T.F.R. e non sono riproporzionati per i lavoratori con contratto a tempo parziale.
4. In caso di rimborso, di cui al punto 1) e 2), il lavoratore dovrà presentare idonea documentazione prevista al successivo punto 5. purché presenti data di fatturazione e pagamento successiva al 31 maggio 2018 e fino al 31 maggio 2019.
5. I documenti idonei per il rimborso da parte della Società sono le fatture, le ricevute bancarie, le ricevute fiscali e bollettini postali e gli scontrini, altra documentazione utile ad evincere:
 - i dati identificativi completi del soggetto che fornisce il servizio o il bene;
 - la tipologia della spesa e il nominativo del familiare con relativo codice fiscale [punto 1) e 2)] o del lavoratore [punto 2)];

- l'indicazione della data di effettivo pagamento (o documentazione idonea da cui rilevarlo, es. bonifici/Mav/ecc..).

6. Gli importi dei n. 5 strumenti di welfare messi a disposizione e scelti dal lavoratore saranno oggetto di apposita specifica nel cedolino paga.
7. Seguiranno note esplicative relative alla scelta dei servizi citati ed a tempi e modalità operative di erogazione.
8. Le premesse costituiscono parte integrante ed imprescindibile del presente accordo tanto da intendersi integralmente accettate e condivise da ambo le parti.
9. Per quanto riguarda la regolamentazione di tale diritto e per quanto non previsto nel presente verbale vale quanto riportato nell'art. 17, Sezione Quarta – Titolo IV, del C.C.N.L. Metalmeccanica industria dal titolo: Welfare, e dalle norme di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

